

Allegato ".....B....."
al rep. n.
158639/25831



FIARC

Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna

Affiliata

International Field Archery Association

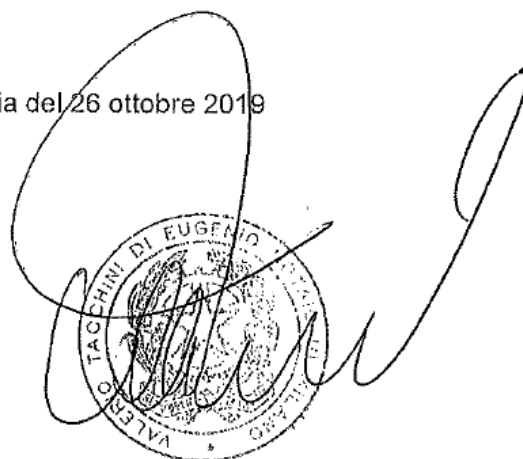
Society of Archer Antiquaries



STATUTO

Delibera dell'Assemblea Straordinaria del 26 ottobre 2019

Momo Pares



**PREMESSA ALLO STATUTO
FIARC**

Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna

La FIARC nacque nel 1983 con il nome di FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI CACCIATORI e con lo scopo di praticare un Tiro con l'Arco ricreativo, adatto a tutti, per una sana vita sportiva a stretto contatto con la natura, attraverso anche la pratica del tiro istintivo, mutuando dall'arte venatoria ed alieutica le caratteristiche dell'attrezzatura e del gesto sportivo. A questo scopo vennero proposti ai suoi iscritti il Tiro di Campagna, che si svolge su percorsi attrezzati nell'ambiente naturale dei boschi e si rivolge a bersagli costituiti da sagome di animali selvatici; il Tiro a volo, che si svolge in campo aperto e si rivolge a oggetti lanciati in aria da appositi macchinari; la Pesca con l'Arco, che si svolge in specchi d'acqua attrezzati allo scopo. Fin da subito la base sociale incluse anche arcieri non cacciatori, attratti dalle nuove tipologie di gare, oltre che dalla varietà delle modalità e degli stili di tiro, per cui nel 1990 si scelse di cambiare il nome in FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA, mantenendo intatte le caratteristiche e le peculiarità della tradizione, attivando i suoi iscritti mediante iniziative formative, culturali e ludico-sportive, sportive nazionali e internazionali.

Mano Pirelli

[Signature]



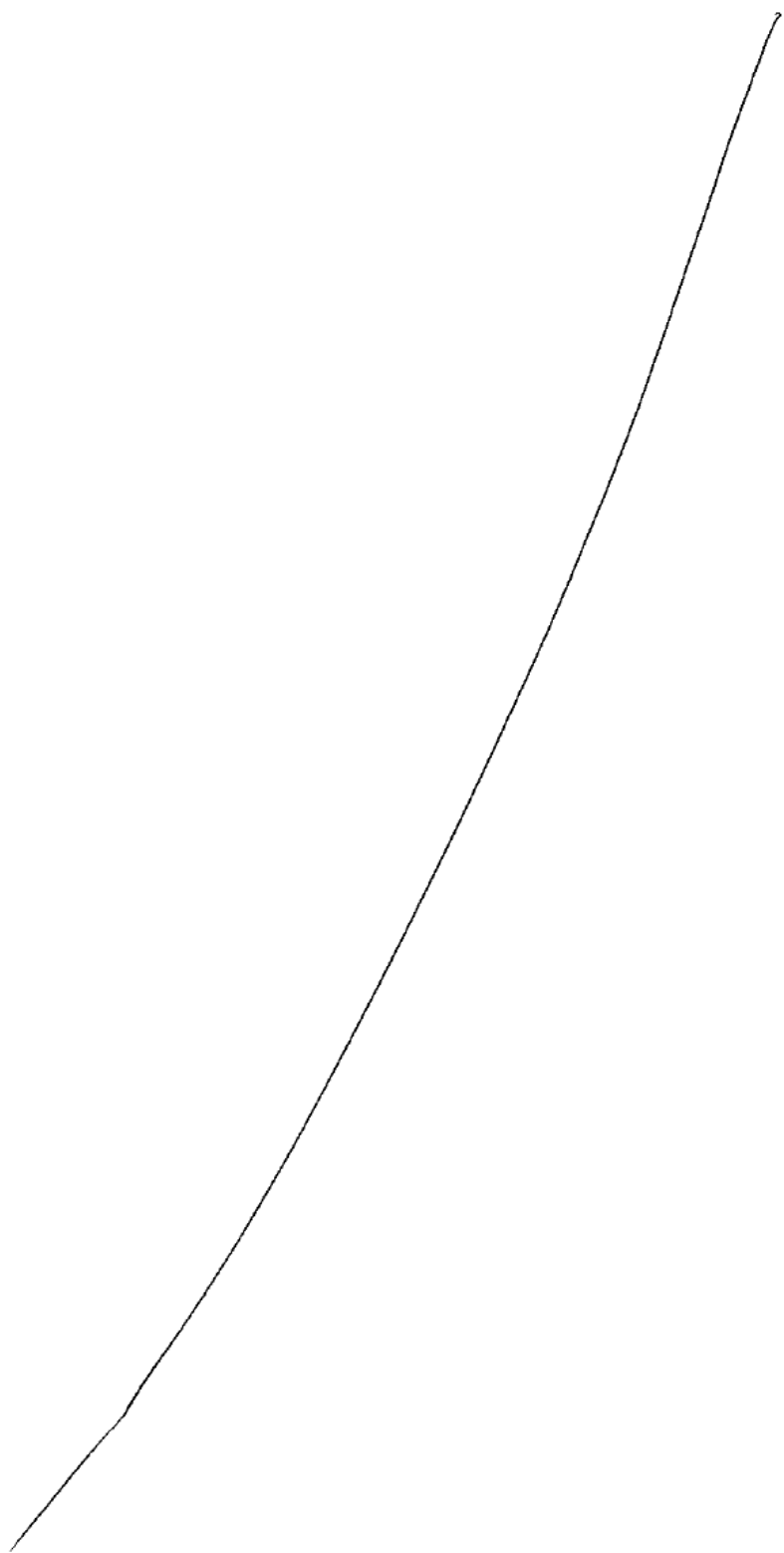
INDICE

- Art. 1 - Denominazione e sede
- Art. 2 – Statuto
- Art. 3 - Efficacia dello statuto
- Art. 4 - Interpretazione dello statuto
- Art. 5 - Finalità e attività
- Art. 6 - Ammissione o "affiliazione"
- Art. 7 - Diritti e doveri delle Compagnie affiliate
- Art. 8 - Qualità di Tesserato e Qualità di Dirigente
- Art. 9 - Recesso ed esclusione delle Compagnie affiliate
- Art. 10 - Organi sociali
- Art. 11 - Assemblea Nazionale
- Art. 12 - Compiti dell'Assemblea Nazionale
- Art. 13 - Validità Assemblee Nazionali
- Art. 14 – Verbalizzazione
- Art. 15 - Consiglio Federale - Organo di amministrazione
- Art. 16 – Presidente
- Art. 17 - Organo di controllo – eventuale
- Art. 18 - Organo di Revisione legale dei conti eventuale
- Art. 19 - Risorse economiche – Patrimonio
- Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
- Art. 21 – Bilancio
- Art. 22 - Bilancio sociale
- Art. 23 - Personale retribuito – Il Segretario Generale
- Art. 24 - Volontari – Assicurazione)
- Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Art. 26 - Libri sociali obbligatori e loro esame da parte delle Compagnie affiliate
- Art. 27 - Giustizia Federale
- Art. 28 - Clausola compromissoria
- Art. 29 - Norma transitoria

Mons. Paresi



[Signature]



STATUTO della “FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA”

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017, dei suoi decreti attuativi e modifiche successive e della normativa in materia l'Ente non commerciale del Terzo Settore apolitico e aconfessionale denominato: <<FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA>>, abbreviabile in FIARC. La Federazione potrà in seguito chiedere:

- il riconoscimento giuridico ed assumere la specifica forma giuridica più coerente con le proprie necessità e finalità di promozione sportiva e sociale;
- il riconoscimento e l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, previa approvazione dell'Assemblea Nazionale.

La FIARC ha sede legale in via Gianluigi Banfi n°4 nel Comune di MILANO. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La FIARC una volta eventualmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'eventuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 - Statuto

La FIARC è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali di riferimento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea ratifica l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza le Associazioni e Società sportive di Arcieri affiliate, denominate "Compagnie e i Tesserati, e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività di FIARC.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

La FIARC esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La finalità istituzionale della FIARC è quella di promuovere lo sport dilettantistico del Tiro con l'Arco nella disciplina del Tiro di Campagna, principalmente inteso come tiro alla sagoma fissa e mobile 3D, all'aperto e al chiuso.

Le attività che si propone di svolgere in favore delle Compagnie affiliate, dei Tesserati e dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei Tesserati sono:

- promuovere la pratica del Tiro con l'Arco di Campagna, mediante iniziative culturali, didattiche, ludico-sportive, sportive nazionali e internazionali;
 - coordinare le Compagnie affiliate, che praticano il Tiro con l'arco di campagna;
- secondo le lettere l), i) ed e) dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- programmare, gestire, regolamentare e supervisionare l'insegnamento del Tiro con l'Arco di Campagna comprese tutte le azioni per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di tale sport;
- programmare, gestire, regolamentare e supervisionare la pratica competitiva del Tiro con l'Arco di Campagna, attraverso gare e campionati, di tale sport;



- coadiuvare ed assistere le Compagnie ad adempiere a tutti gli obblighi legali, fiscali ed assicurativi previsti dalle normative nazionali ed internazionali;
- individuare i migliori arcieri per comporre le rappresentative alle competizioni nazionali e internazionali;
- redigere, realizzare, pubblicare e distribuire un proprio periodico informativo sia sotto forma di rivista che di giornale, sia in forma stampata che digitale;
- redigere, realizzare e pubblicare ogni genere di libro, opuscolo o materiale inerente alle proprie finalità istituzionali.

È possibile inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali e coerenti con la finalità istituzionale della FIARC. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione della Federazione, da qui in poi anche definito "Consiglio Federale", ma dovranno essere coerenti con la finalità della Federazione.

ART. 6 – Ammissione o "affiliazione"

L'ammissione o "affiliazione" alla FIARC su domanda obbligatoria della Compagnia interessata è deliberata dal Consiglio Federale entro 30 giorni dall'acquisizione del parere del Comitato Regionale territorialmente competente. La deliberazione è comunicata alla Compagnia interessata ed annotata nel libro degli associati o "Affiliati".

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Federale comunica la decisione alla Compagnia interessata entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante Compagnia affiliata può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Rispetto l'ammissione di nuove Compagnie affiliate non può essere posta nessuna discriminazione di qualsiasi natura e nessuna limitazione relativa alle loro condizioni economiche.

L'ammissione in qualità di Compagnia affiliata è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 - Diritti e doveri delle Compagnie affiliate

Le Compagnie affiliate alla FIARC hanno il diritto di:

- eleggere liberamente, se iscritte da almeno 3 mesi nel libro degli associati (o "Affiliati"), gli Organi Sociali/ Amministrativi/ Direttivi e di eleggere liberamente negli stessi propri rappresentanti (purché Tesserati alla Federazione) oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice civile, come successivamente specificato;
- essere informate sulle attività della FIARC e controllarne l'andamento;
- essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (o "Affiliati").

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare le quote associative nazionali e regionali secondo gli importi annualmente stabiliti.

Alle Compagnie affiliate non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - Qualità di Tesserato e qualità di Dirigente

Devono essere tesserati FIARC tutti gli arcieri che partecipano ai corsi e alle manifestazioni federali. La qualifica di Tesserato si ottiene previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Federale. Questi, agli effetti del presente Statuto, sono definiti "Tesserati". Il tesseramento comporta l'impegno, per il Tesserato, di osservare il presente Statuto, i Regolamenti ed ogni direttiva federale. Il Tesserato gode di tale qualità, e dei diritti connessi nell'ambito di tutto il territorio nazionale. I Tesserati hanno diritto:



- a partecipare all'attività sportiva, didattica, agonistica e federale nazionale ed internazionale attraverso le rispettive Compagnie in base ai Regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, e quelle internazionali;

- a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FIARC;

- ad accedere a pieno titolo alle cariche federali, se maggiorenni ed in regola col pagamento del tesseramento annuale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

La qualità di Dirigente è attribuita a qualsiasi Tesserato che svolga funzioni specifiche in virtù di un'elezione o di una designazione, oppure di una specifica abilitazione conseguita per titoli o esami. Tale ruolo deve essere assolto con competenza e lealtà, astenendosi da ogni iniziativa che, direttamente o indirettamente, sia volta ad ostacolare l'attività della FIARC, anche favorendo iniziative o comportamenti di terzi chiaramente in contrasto con gli obiettivi federali.

ART. 9 - Recesso ed esclusione delle Compagnie affiliate

La Compagnia affiliata può recedere dalla FIARC mediante comunicazione scritta al Consiglio Federale; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo.

La Compagnia affiliata che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere esclusa dalla Federazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Federale, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessata, con possibilità di appello all'Assemblea Nazionale entro 30 giorni dalla delibera; l'Assemblea Nazionale valuterà l'appello nella prima seduta utile.

Qualora l'appello all'Assemblea Nazionale risultasse negativo per la Compagnia affiliata, è ammesso il ricorso al Giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali della Federazione

Gli Organi nazionali della FIARC sono:

- l'Assemblea Nazionale dei soci (cioè delle Compagnie affiliate);
- il Consiglio Federale (Organo di amministrazione);
- il Presidente Nazionale;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale);
- gli Organi di Giustizia.

Gli organi regionali della Federazione sono:

- le Assemblee Regionali dei soci (cioè delle Compagnie);
- i Comitati regionali;
- i Presidenti Regionali;

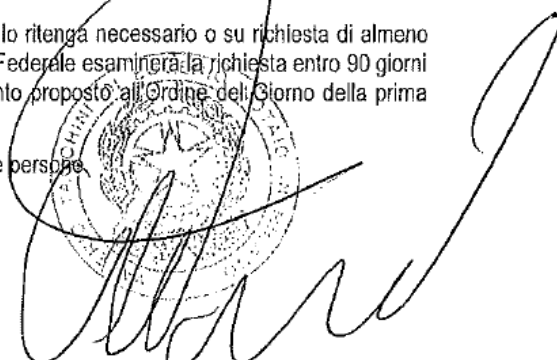
Tali organi, nazionale e regionali, sono liberamente eleggibili e il loro funzionamento è disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento Organico Federale.

ART. 11 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della FIARC ed è composta dai rappresentanti di tutte le Compagnie affiliate. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente Nazionale di FIARC o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo sul sito web istituzionale da rendere pubblico almeno 60 giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail o altro idoneo strumento di comunicazione individuale inviata almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro degli affiliati o "associati".

L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata quando il Consiglio Federale lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo delle Compagnie affiliate. In questo secondo caso il Consiglio Federale esaminerà la richiesta entro 90 giorni e valuterà se convocare un'Assemblea ad hoc oppure inserire l'argomento proposto all'Ordine del Giorno della prima assemblea utile.

Le votazioni debbono avvenire in modo palese, tranne quelle riguardanti le persone.



Delle riunioni dell'Assemblea Nazionale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal verbalizzante, conservato presso la sede della FIARC in libera visione a tutte le Compagnie affiliate, pubblicato sul sito web federale ed inviato ad esse a mezzo posta elettronica.

L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento della Federazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. In sede ordinaria l'Assemblea Nazionale può deliberare esclusivamente sui punti all'ordine del giorno; il Presidente Nazionale può mettere ai voti in Assemblea Nazionale eventuali modifiche all'Ordine del Giorno.

Laddove FIARC dovesse superare le 500 Compagnie affiliate il Consiglio Federale può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

I rappresentanti delle Compagnie affiliate possono intervenire all'Assemblea Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della persona che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

All'Assemblea Nazionale possono intervenire, su esplicito invito del Presidente Nazionale, persone competenti in materie specifiche o rappresentanti di altre associazioni o enti pubblici o privati per casi di interesse comune.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 21 del presente Statuto;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione delle Compagnie affiliate in caso di loro appello;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea Nazionale straordinaria:

- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della FIARC;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Laddove la FIARC dovesse superare le 500 compagnie affiliate le competenze dell'Assemblea Nazionale potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 13 - Validità delle riunioni delle Assemblee Nazionali

L'Assemblea Nazionale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza delle Compagnie affiliate aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle Compagnie affiliate presenti, in proprio o in delega.

Ogni Compagnia affiliata è rappresentata in Assemblea Nazionale dal proprio Responsabile Legale o da un membro della Compagnia incaricato dal Responsabile legale stesso, purché entrambi risultino regolarmente Tesserati alla FIARC per l'anno in corso, oppure dal rappresentante di un'altra Compagnia mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna Compagnia affiliata può essere portatrice fino ad un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero delle Compagnie affiliate è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500. Le deleghe devono essere ricevute dalla Segreteria Nazionale entro e non oltre le 72 ore antecedenti l'ora della prima convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente Nazionale, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per voto segreto. In caso di voto segreto sono nominati 6 scrutatori. Il voto segreto è obbligatorio per l'elezione degli Organi sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà delle Compagnie affiliate, anche rappresentate per delega. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea Nazionale lo ritenga opportuno.



FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA - STATUTO

L'Assemblea Nazionale straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 delle compagnie affiliate e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie la Federazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 delle Compagnie affiliate.

Ogni Compagnia affiliata ha diritto ad un voto ogni 10 suoi Tesserati alla FIARC nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. L'ultima decina di tesserati dà diritto a un voto anche se non intera.

I membri dell'organo di amministrazione, vale a dire i membri del Consiglio Federale, non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti;
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale o da un componente dell'Assemblea Nazionale appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente Nazionale. Ogni Compagnia affiliata ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Il Consiglio Federale - Organo di amministrazione

La Federazione deve eleggere l'organo di amministrazione, denominato "Consiglio Federale". La nomina di tali amministratori spetta all'Assemblea Nazionale seguendo i dettami dello Statuto e del Regolamento Organico. Coloro che vengono eletti nel Consiglio Federale devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. In particolare i membri del Consiglio Federale non possono ricoprire cariche simili in altre organizzazioni di secondo livello che si dedicano al Tiro con l'Arco.

Il Consiglio Federale è composto da un numero comunque dispari di minimo 3 componenti fino ad un massimo di 9 (computando anche il Presidente Nazionale), eletti dall'Assemblea Nazionale tra i Tesserati alla Federazione. La carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale o regionale e con la carica di Presidente di Compagnia.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di 2 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Nazionale o da 1/3 dei Consiglieri. La convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'Ordine del Giorno della riunione, da inviarsi tramite lettera, o altro mezzo, anche telematico, di comunicazione, da inviarsi al domicilio dei Consiglieri. Sono ammesse le riunioni in video o teleconferenza. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui fosse composto da soli 3 membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Nel caso in cui Fiarc si iscrivesse nel RUNTS, gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono provvedere al loro inserimento nel RUNTS medesimo, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Federale si riunisce almeno 6 volte l'anno ed è convocato con almeno 10 giorni di preavviso dal Presidente motu proprio o su richiesta di almeno 3 Consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente che lo sostituisce. Alle riunioni possono assistere, su invito del Presidente, persone competenti su argomenti specifici. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale a cura del Segretario Generale.

Il Consiglio Federale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea Nazionale e nello specifico:

- redige e presenta all'Assemblea Nazionale il rapporto annuale sull'attività della Federazione

Mommo Pirelli



- predispone annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea Nazionale;
- approva le domande di nuova affiliazione;
- delibera sull'esclusione delle Compagnie affiliate;
- approva le domande di tesseramento degli arcieri delle compagnie affiliate
- redige i Regolamenti Federali;
- redige l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale;
- vigila sul rispetto della normativa federale e sulla gestione tecnico/finanziaria della Federazione;
- nomina le Commissioni nazionali e regionali;
- concede il Patrocinio alle iniziative proposte dalle Compagnie;
- coordina le attività degli Organi regionali;
- nomina i Commissari Straordinari in caso di decadenza o scioglimento dei Comitati Regionali;
- determina gli importi delle quote di affiliazione e di tesseramento, dei rimborsi delle spese dirette ed indirette dell'Organo di Giustizia, dei rimborsi a tecnici e istruttori, delle quote di partecipazione agli eventi e manifestazioni;
- stipula convenzioni o patti con altre Federazioni o Enti sportivi e non sportivi;
- decide e presenta la domanda di affiliazione agli organismi sportivi e non sportivi, nazionali ed internazionali.

Il Consiglio Federale decade unicamente se viene meno il numero minimo dei suoi componenti (oggi posto a 3).

In caso di decadenza, il Consiglio Federale resterà in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'effettuazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

ART. 16 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza della Federazione, presiede il Consiglio Federale e l'Assemblea Nazionale; convoca l'Assemblea Nazionale sia ordinaria che straordinaria ed il Consiglio Federale. Il Presidente Nazionale viene eletto contestualmente al Consiglio Federale, di cui è membro. Nel corso della prima riunione nomina tra i membri del Consiglio due Vice Presidenti, primo e secondo, destinati a sostituirlo in caso di suo impedimento temporaneo. Nomina altresì il Segretario Generale.

Il Presidente Nazionale dura in carica quanto il Consiglio Federale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea Nazionale, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente e Consiglio Federale che dovrà svolgersi prima della scadenza del mandato.

Il Presidente Nazionale svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi (esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della FIARC), riferendo al Consiglio Federale in merito all'attività compiuta.

Il Presidente inoltre:

- compie, in genere, tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti federali o dal Consiglio Federale che non rientrino nella competenza esclusiva di quest'ultimo;
- adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti necessari con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione successiva alla loro adozione con esclusione dell'approvazione del bilancio.

Il Presidente Nazionale uscente deve farsi carico di fare il passaggio di consegne formale ed informale al suo successore.

Il primo Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di sua impossibilità subentra il secondo Vice-Presidente.

La carica di Presidente della FIARC è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale o regionale e con la carica di Presidente di Compagnia.

In caso di impedimento del Presidente Nazionale (revoca, dimissioni o morte) le sue funzioni verranno assolve dal primo dei Vice-Presidenti – o dal secondo Vice Presidente, qualora il primo fosse impedito nell'espletamento della sua funzione - fino alla convocazione della prima Assemblea Nazionale elettiva utile, ove si dovrà provvedere all'elezione di



un nuovo Presidente Nazionale.

ART. 17 – L'Organo di controllo - eventuale

La nomina di un Organo di controllo monocratico, formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del suddetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni Compagnia affiliata, ovvero almeno un decimo delle Compagnie affiliate (se la FIARC dovesse superare le 500 Compagnie affiliate), può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea Nazionale. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo delle Compagnie affiliate della Federazione, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

ART. 18 – L'Organo di Revisione legale dei conti - eventuale

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 19 - Risorse economiche e patrimonio

Le risorse economiche ed il patrimonio della FIARC sono costituite da:

- quote associative e di affiliazione, tesseramenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

MonoPrenesi



[Handwritten signature and official stamp of the Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna]

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le Compagnie affiliate recedute, escluse o comunque cessate hanno la totale assenza di diritti sul patrimonio della FIARC. Le quote e i contributi federali/ associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

La FIARC ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Compagnie affiliate, tesserati, lavoratori e collaboratori, amministratori, Dirigenti ed altri componenti degli Organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla Legge. La FIARC ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 – Il Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio della FIARC sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Federale e viene approvato dall'Assemblea Nazionale ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio di esercizio deve essere redatto dal Consiglio Federale e approvato dall'Assemblea Nazionale. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri di FIARC, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se il Bilancio di esercizio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità, alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, se fornita.

Il Consiglio Federale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se costituito e se FIARC ne abbia ottenuto l'iscrizione.

ART. 22 – Il Bilancio sociale

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se la FIARC dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se la FIARC dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100mila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet istituzionale, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai Dirigenti nonché alle Compagnie affiliate o ai Tesserati eletti o incaricati per svolgere funzioni dirigenziali.

ART. 23 - Personale retribuito – Il Segretario Generale

La FIARC può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri tesserati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari o al 5% del numero delle Compagnie affiliate.



I rapporti tra la FIARC ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dalla Federazione.

Il **Segretario Generale** è scelto dal Presidente della FIARC e la sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale, regionale o locale. Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Federale e alle Assemblee Nazionali ed ha i seguenti compiti:

- redigere i verbali di tutte le riunioni del Consiglio Federale e, laddove necessario, dell'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria;
- rispondere al Consiglio Federale della gestione amministrativa della FIARC, coordinandone gli uffici, di cui garantisce il funzionamento e l'efficienza;
- attuare, per quanto di competenza, le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Federale;
- predisporre il consuntivo ed il bilancio di previsione della Federazione avvalendosi della supervisione del responsabile amministrativo;
- gestire i contatti tra gli Organi federali;
- esercitare le altre eventuali funzioni attribuite dalle norme federali.

ART. 24 – I Volontari

La FIARC può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso la FIARC, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla FIARC soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione di cui il volontario è tesserato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato continuative sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

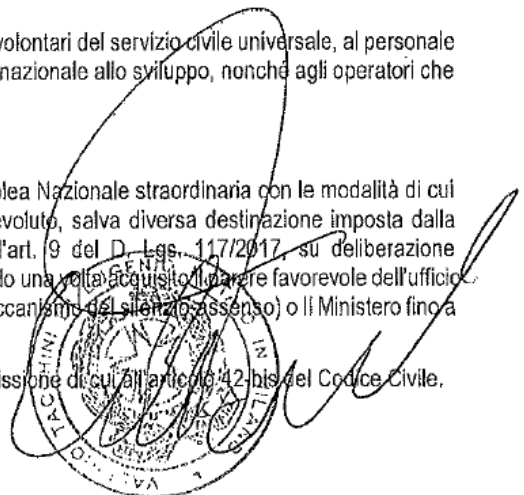
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento della FIARC sarà deciso soltanto dall'Assemblea Nazionale straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria. La devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o il Ministero fino a che il RUNTS non sarà operativo.

La FIARC non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'articolo 42-bis del Codice Civile.

Monica Pavesi



Art. 26 – Libri sociali obbligatori e loro esame da parte delle Compagnie affiliate

La Federazione dovrà redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web:

1. il Bilancio Sociale, nel caso previsto dall'articolo 22 del presente Statuto, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

2. le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché alle Compagnie affiliate quando la Federazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.

La Federazione deve tenere:

- a) il Libro delle Compagnie affiliate;
- b) il Libro dei Tesserati;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee Nazionali, in cui devono essere trascritti anche i verbali ove redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Federale, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri Organi sociali.

I Libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura del Consiglio Federale. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Le Compagnie affiliate e i Tesserati hanno diritto di esaminare i Libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale della Federazione o di un suo delegato.

ART. 27 – Giustizia Federale

La Giustizia federale assicura la piena tutela dei diritti e degli interessi delle Compagnie affiliate e dei Tesserati, secondo i principi del giusto processo, e nello specifico la parità delle parti, il diritto al contraddittorio, il doppio grado di giudizio.

Il Tribunale Federale è l'organo di giustizia competente a giudicare in materia di violazioni del presente Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti federali connessi, ad esclusione del Regolamento Sportivo.

I membri del Tribunale Federale sono eletti dall'Assemblea Nazionale. Il Consiglio Federale provvede poi a comporre tra gli eletti 2 terne di 3 membri effettivi che durano in carica per 3 anni. Le due terne si alternano nell'esame delle violazioni poste alla loro attenzione, in modo che chi vi ricorra non possa sapere da quale delle due sarà giudicato, e in nessun caso la medesima terna può esaminare l'eventuale ricorso in secondo grado al proprio giudizio di primo grado.

I Tesserati e le Compagnie non possono presentare esposti/ ricorsi/ reclami/ contestazioni/ appelli al Consiglio Federale e questi non può in alcun modo prendere provvedimenti in merito a contenziosi di competenza del Tribunale Federale o della Commissione Tecnica Nazionale, salvo che il Tribunale Federale proponga la radiazione della Compagnia affiliata. Rimane infatti di Competenza del Consiglio Federale deliberare sull'eventuale espulsione delle Compagnie affiliate secondo quanto previsto all'articolo 9 del presente Statuto. Queste potranno ricorrere all'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente Statuto.

Entro 30 giorni della nomina, il Presidente Federale convoca il Tribunale Federale che nel suo seno elegge il proprio Presidente del Tribunale Federale ed un Procuratore Federale. Spetta al Procuratore Federale svolgere personalmente le indagini preliminari, vale a dire tutti gli accertamenti necessari a capire se effettivamente è stato commesso un illecito, chi siano i suoi autori e quali prove si potranno portare davanti al Tribunale Federale per l'eventuale procedimento disciplinare. Al termine delle indagini preliminari il Procuratore Federale, valutando il risultato degli accertamenti effettuati, decide se esercitare l'azione di Giustizia Federale, ovvero avviare un processo disciplinare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, oppure richiedere al Presidente del Tribunale Federale l'archiviazione del procedimento. Il Procuratore Federale inoltre cura l'esecuzione dei verdetti, nonché l'esecuzione dei provvedimenti pronunziati nei giudizi da lui intrapresi.



FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA -- STATUTO

Le riunioni del Tribunale Federale sono valide se sono presenti tutti i membri che lo compongono. I verdetti sono presi a maggioranza dei voti. È consentita l'espressione del voto anche tramite consultazione scritta o utilizzando strumenti informatici.

Esaminata la questione ed emesso il verdetto, questo verrà prodotto, a cura del Presidente del Tribunale Federale, al Segretario Generale che ne darà comunicazione alle parti interessate affinché ne prendano atto. Avverso il verdetto di primo grado l'interessato può proporre appello, depositando apposita istanza alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla notifica.

I verdetti del Tribunale Federale in secondo grado non possono essere soggetti ad impugnazione.

Sia le Compagnie affiliate che i Tesserati si impegnano a non ricorrere ad altri organismi di giustizia esterni alla Federazione per risolvere questioni ricomprese nell'ambito della giustizia federale di cui al presente articolo, pena la radiazione.

In nessun caso gli Organi di Giustizia federali possono giudicare l'operato dei membri del Consiglio Federale e del Segretario Generale nell'esercizio delle loro funzioni. Tale diritto può essere esercitato unicamente dall'Assemblea Nazionale.

La carica di componente degli Organi di Giustizia federali è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito federale e col tesseramento alla Federazione medesima.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali membri degli Organi di Giustizia federale, solo coloro che non siano e non siano mai stati tesserati FIARC o di altra organizzazione di Tiro con l'Arco da almeno 10 anni e siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo;
- laureati in Italia in Giurisprudenza;
- giudici di pace, anche a riposo;
- difensori civili, anche a riposo;
- personalità di comprovata esperienza nell'ambito del Diritto del Terzo Settore.

Il Presidente Nazionale può proporre esposti e ricorsi agli Organi di Giustizia solo qualora abbia diretta conoscenza (per avervi assistito direttamente o per averne tratto informazione da verbali federali) che una Compagnia affiliata o un tesserato abbiano contravvenuto al presente Statuto o ai Regolamenti federali, senza essere soggetto al versamento dei rimborsi. In questo caso è compito del Procuratore Federale effettuare una pre-valutazione per determinarne la procedibilità.

Le Compagnie affiliate e i Tesserati per poter proporre un esposto o un ricorso agli Organi di giustizia devono versare contestualmente un contributo, il cui importo è stabilito dal Consiglio Federale, a titolo di parziale rimborso delle spese. Tale contributo verrà restituito ove venga emesso un verdetto favorevole. Esposti e ricorsi possono essere presentati entro massimo 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza del fatto.

Le Compagnie affiliate e i Tesserati coinvolti in procedimenti di competenza del Tribunale Federale (sia come ricorrenti che come giudicati) ove fossero giudicati in torto dovranno rimborsare entro 15 giorni dalla notifica del verdetto l'intero ammontare dei costi, sia diretti che indiretti, del giudizio, pena la radiazione. L'istanza di appello non sospende l'esecutività della sanzione eventualmente comminata.

ART. 28 -- Clausola compromissoria

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile italiano, del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 e dei suoi decreti attuativi e successivi aggiornamenti per quanto compatibili. La FIARC inoltre si conforma alle norme e alle direttive degli organismi nazionali ed internazionali cui si affilia mediante delibera del Consiglio Federale.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti della FIARC dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli

MomoPier



2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

ART. 29 – Norma transitoria

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito della sua effettiva Registrazione presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate o in atto pubblico notarile. Restano in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati, tutti gli Organi già insediati precedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto, salvo il Collegio dei Probiviri che decadrà alla data dell'effettivo insediamento degli Organi di Giustizia di cui all'articolo 27 del presente Statuto

Mommo Pirelli

FIARC

Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna

Affiliata IFAA
International Field Archery Association



FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna
Via Gianluigi Banfi 4 - 20142 Milano
Tel. 02.89.30.55.89 - Fax 02.89.30.21.06
segreteria@fiarc.it - amministrazione@fiarc.it - www.fiarc.it

[Large handwritten signature]



Copia in conformità dell'originale
Milano, 31 ottobre 2019

AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI DP I Milano
31/10/2019
N.ro. 38201
Serie 1T
Esatti € 245,00

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp features a star in the center and text around the perimeter, including "AGENZIA DELLE ENTRATE" and "DI DP I MILANO".